

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10114 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 6 NOV 1972 197

OGGETTO: Disegni di legge sui contributi agli Enti Locali e sull'Ente Regionale Pugliese dei Trasporti.-

*1
uff. to assegnazione falci*

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale


S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i disegni di legge di cui all'oggetto approvati dalla Giunta nella seduta del 25/10/1972.

Cordiali saluti:

scelti d. a. l.

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Triserio Diuzzi)



CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 6 NOV. 1972		
Cal.	Classe	Fasc.
Prot. N.	3306	

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI E COMUNICAZIONI

DECRETO DI LEGGE SUI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE SUI CONTRIBUTI AGLI
ENTI LOCALI.-

REGIONE PIEMONTE

DELIBERAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE SUI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI.

Il presente disegno di legge recepisce nell'ordinamento regionale una normativa statale di estrema importanza per gli investimenti delle aziende municipalizzate di trasporto, che hanno necessità di rimpiazzare o completare l'acquisto di materiale mobile, attrezzature fisse o mobili, nonché immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

Per tale scopo, già nel bilancio per l'esercizio finanziario 1972 esiste apposito stanziamento nel capitolo 326. Sarebbe quindi stato sufficiente provvedere, mediante gli appositi provvedimenti amministrativi, alla erogazione dei fondi predetti; senonché, com'è noto, fino a quando le leggi regionali non intervengano a disciplinare una certa materia, si applicano ancora le norme statali; il che significa, per gli investimenti in questione, la possibilità di contribuire solo alle spese già effettuate.

In conseguenza, se non si adottasse il presente disegno di legge, i suddetti contributi sarebbero erogati soltanto per quegli investimenti che, per caso, siano già avvenuti; l'interesse della Regione, però, è quello non solo di finanziare ma anche di promuovere simili investimenti, spingendo gli enti locali ad interessarsi più attivamente delle vitali esigenze dei trasporti.

Ne scaturisce allora la necessità di modifica-

REGIONE PUGLIA

pag. 2

re la normativa statale, precisando che i contributi in questione possono essere erogati anche per spese non ancora effettuate, purché queste vengano rimborsate entro il 31 dicembre 1973.

Il presente disegno di legge, pertanto, ripropone la precedente normativa statale in materia, apportandovi la modifica ora accennata, in modo che i fondi stanziati in bilancio non restino inutilizzati e stimolino l'iniziativa degli enti locali.

Sulla piena legittimità delle modifiche introdotte alla legge statale dal presente disegno di legge non possono sorgere dubbi, in quanto analoga legge è già stata adottata dal Piemonte senza alcuna obiezione da parte governativa.

La copertura finanziaria, infine, è assicurata dall'apposito capitolo di bilancio sopra indicato.

76

DISEGNO DI LEGGE SUI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

rt.1 : A decorrere dal 1° aprile 1972 e fino al 31 dicembre 1973 viene concesso alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n.2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo per la durata di 25 anni pari al 5% della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

In sede di erogazione dei contributi saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la Giunta Regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli Enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporti ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art.2 : Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art.1 della presente legge nonché i limiti di spesa di cui al successivo art.3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

art.3 : Per la concessione del contributo di cui all'art.1 è autorizzata la spesa di lire 222.750.000 per l'esercizio 1972 e di lire 300 milioni per l'esercizio 1973. Le somme non impegnate nello esercizio finanziario 1972 potranno essere impegnate nel successivo esercizio finanziario.

Art.4 : All'onere di £.222.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 326 del bilancio di previsione per il 1972.

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di analogo capitolo nel bilancio preventivo della Regione.